

Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento emanato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari, degli assegnisti di ricerca, dei borsisti e dei collaboratori didattici e di ricerca, nonché per i procedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Articolo 2

Il collegio di disciplina - Funzioni e composizione

1. Ai sensi dello Statuto di Ateneo, è istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari, degli assegnisti di ricerca, dei borsisti e dei collaboratori didattici e di ricerca e degli studenti e di esprimere in merito parere vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura.

2. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi di cui 2 professori ordinari e 1 professore associato in regime di impegno a tempo pieno. Per ciascuno di essi è previsto un membro supplente.

3. I componenti del Collegio sono designati, anche su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti, nominati con decreto rettorale, restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili.

5. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori ordinari, nella prima seduta del collegio.

6. Secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dall'art.10 della legge 30.12.2010, n.240, la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

7. Nel caso in cui la procedura riguardi i ricercatori il collegio è integrato con un ricercatore estratto a sorte tra i ricercatori in servizio in Università; analogamente si procede all'integrazione con un membro della categoria interessata nel caso in cui la procedura riguardi gli assegnisti di ricerca, i borsisti ed i collaboratori didattici e di ricerca. In ogni estrazione si procede anche alla estrazione di un membro supplente.

8. Nel caso in cui la procedura riguardi gli studenti la composizione viene integrata con due studenti estratti a sorte tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole. Vengono estratti anche due membri supplenti.

9. L'estrazione dei membri aggregati di cui ai due commi precedenti viene effettuata a cura della Direzione Generale dell'Università in forma pubblica e nella data resa pubblica mediante emanazione di appositi avvisi anche sul sito web dell'Università. I membri estratti sono nominati con decreto rettorale e restano in carica fino alla scadenza dei membri ordinari di cui al 4° comma.

10. Nel caso in cui la procedura riguardi un membro del collegio gli subentra il membro supplente della stessa categoria.

11. Nel caso in cui vengano a mancare per qualsiasi motivo i membri ordinari o di una categoria ed i relativi supplenti si procede a nuova nomina o a nuova estrazione.

Articolo 3

Collegio di disciplina - Funzionamento

1. Il Collegio di disciplina opera nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa.
2. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.
3. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività con il supporto amministrativo messo a disposizione dalla Direzione Generale. Il Direttore Generale svolge la funzione di segretario del collegio e può delegare tale funzione ad un dirigente dell'Università.
4. Ciascun componente del collegio ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal membro supplente nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore, ricercatore, assegnista, borsista, collaboratore o studente sottoposto a procedimento disciplinare.
5. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dall'altro professore ordinario.
6. Il Collegio prosegue la propria attività fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando a giudizio del Presidente del Collegio l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo membro supplente ed il Collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori.
7. Il Presidente del Collegio rappresenta l'organo. Spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzarne i lavori.
8. La prima convocazione del collegio, dopo la designazione dei membri, viene fatta dal Rettore o da un suo delegato.
9. Tutti i membri del collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Articolo 4

Il procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, avvia tempestivamente, e comunque non oltre 10 giorni, la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano, fissando un congruo termine per la presentazione da parte dell'incolpato delle proprie deduzioni e per la sua convocazione per la difesa. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito l'interessato sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento.
3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti, svolti i primi accertamenti, provvede alla contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r. o con raccomandata a mano, e a fissare il termine non superiore a 20 giorni dalla contestazione degli addebiti, per la presentazione da parte dell'interessato di eventuali deduzioni scritte dinanzi al Collegio di disciplina.
5. La contestazione di addebito si perfeziona con la consegna all'interessato della relativa raccomandata risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna o comunque trascorsi 15 giorni dall'invio della stessa o dalla consegna all'interessato della raccomandata a mano.

6. All'incolpato è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.
7. Il Rettore trasmette tempestivamente e formalmente gli atti al Collegio di disciplina.
8. Il Collegio di disciplina, udito il professore o il ricercatore, l'assegnista, il borsista, il collaboratore o lo studente, sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di personale docente o ricercatore o al Rettore nella sua veste di presidente del Consiglio Accademico nel caso di assegnista, borsista o collaboratore didattico o di ricerca o studente per l'assunzione delle conseguenti decisioni.
9. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria.
10. Il Rettore ed il Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
12. Alla persona sottoposta a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.
13. Il parere del collegio deve essere adeguatamente motivato.
14. Entro sessanta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda i docenti ed i ricercatori ed il Consiglio Accademico per quanto riguarda gli assegnisti, borsisti, collaboratori didattici e di ricerca e gli studenti, infliggono la sanzione ovvero dispongono l'archiviazione del procedimento, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.
15. Il provvedimento è notificato a cura del Rettore alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.
16. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio Accademico non adottino la decisione di cui al comma 13 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
17. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Articolo 5

Illeciti disciplinari e sanzioni

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati nel Codice etico.
3. Le sanzioni sono contenute nel Codice etico e devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
4. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

5. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

6. L'irrogazione della sanzione non solleva gli interessati da eventuali responsabilità penali o di altro genere nelle quali sia incorso.

Articolo 6

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il Rettore può sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio il docente o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla verosimiglianza della contestazione. Analogamente il Rettore può procedere sospensione dalla funzione e dagli emolumenti nei confronti degli assegnisti, borsisti, collaboratori didattici o di ricerca. Analogamente il Rettore può provvedere alla sospensione degli studenti dalla partecipazione ad una o più attività didattiche.

Articolo 7

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Il procedimento disciplinare può essere sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico dell'interessato per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva. Il Rettore, su indicazione del Collegio di disciplina che delibera sulla base degli atti in suo possesso, può procedere alle misure cautelari di cui al precedente art. 6:

2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art.653 c.p.p.

Articolo 8

Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è reso pubblico nelle forme previste in Ateneo.